



Norme di funzionamento dell'Affido Professionale Comin-La Grande Casa

Art. 1 Definizione del Servizio

L'Affido Professionale Comin-La Grande Casa garantisce un intervento di protezione del minore che, temporaneamente allontanato dalla famiglia d'origine, è collocato presso famiglie selezionate e preparate a questo compito, al fine di assicurargli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno.

L'Affido Professionale Comin-La Grande Casa è gestito secondo quanto previsto nel presente documento. Il collocamento presso una famiglia affidataria dell'Affido Professionale Comin-La Grande Casa è disposto dal Comune, o da chi da esso delegato, in applicazione di quanto previsto nella legge 149/01 ed in attuazione del decreto dell'Autorità Giudiziaria.

Il presente elaborato definisce i criteri, i tempi e le modalità del collocamento, gli impegni delle amministrazioni locali e delle cooperative, nonché gli impegni e i diritti della famiglia d'origine e della famiglia affidataria.

Art. 2 Caratteristiche delle famiglie affidatarie e del referente professionale

Le famiglie affidatarie sono individuate dall'Affido Professionale Comin-La Grande Casa sulla base di criteri d'idoneità, motivazione, competenza e disponibilità.

Ad uno dei genitori affidatari viene richiesto di diventare referente professionale e di sottoscrivere un contratto di collaborazione con una delle cooperative.

Ogni famiglia ospiterà max due minori, fatte salvo situazioni particolari di più fratelli.

Il referente professionale non può intrattenere altri rapporti di lavoro a tempo pieno o attività di lavoro incompatibili con l'esercizio di tale funzione.

La famiglia dovrà avere la residenza abituale in un territorio compatibile con le richieste di abbinamento.

Art. 3 Impegni del Comune (o Ente delegato)

L'Ente, responsabile del collocamento del minore, provvede a:

- Convenzionarsi con le cooperative dell'Affido Professionale Comin-La Grande Casa.
- Formalizzare il collocamento tramite comunicazione scritta agli affidatari.
- Attivare in caso di infortunio o incidente la copertura assicurativa regionale come da circolare.

- Attivare le risorse integrative, sociali, educative e sanitarie, necessarie alle cure del minore, di cui all'art.10.
- Garantire il rispetto dei diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine, di cui all'art.7.
- Effettuare il controllo e la valutazione dell'inserimento.

Art. 4 Impegni dell' Affido Professionale Comin-La Grande Casa

- Coordinare l'intero sistema organizzativo ed effettuare il monitoraggio e la valutazione del servizio.
- Individuare e selezionare le famiglie affidatarie .
- Provvedere a percorsi formativi per i referenti professionali, riguardo agli aspetti giuridici, sociali e psicologici connessi all'accoglienza di minori.
- Sostenere ciascuna famiglia affidataria attraverso la figura del tutor che garantisce la reperibilità anche per le emergenze.
- Organizzare i gruppi serali di confronto e formazione permanente rivolti alle famiglie affidatarie.
- Collaborare stabilmente con i servizi territoriali in tutte le fasi del progetto individuale: elaborazione, abbinamento, collocamento, monitoraggio, reinserimento nella famiglia d'origine o altra soluzione.
- Stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa con il referente professionale.

Art. 5 Compiti dei servizi territoriali

Il collocamento del minore è realizzato dai Servizi Territoriali sulla base di un progetto individualizzato e concordato con il tutor della Cooperativa di riferimento e il referente professionale.

In particolare i servizi territoriali:

- formulano gli obiettivi del progetto di affido professionale sulla base di una diagnosi psico-sociale approfondita della situazione familiare;
- indicano le caratteristiche della famiglia affidataria professionale ritenute necessarie per un possibile abbinamento;
- realizzano un programma di aiuto alla famiglia d'origine per il superamento della situazione di difficoltà;
- prevedono incontri di verifica comune tra famiglia d'origine, bambino, famiglia affidataria e tutor e garantiscono in ogni fase del percorso il diritto delle persone coinvolte ad un'informazione chiara e corretta;
- seguono lo svolgimento del programma con verifiche periodiche fra tutti gli operatori coinvolti nel progetto.

Art. 6 I diritti del bambino, della famiglia affidataria e della famiglia d'origine

Il bambino ha diritto:

- ad essere preparato, informato e ascoltato rispetto al progetto che lo riguarda;
- a mantenere i rapporti con la propria famiglia;
- a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine del collocamento, quando non

vi sia controindicazione.

La famiglia affidataria ha diritto:

- a quanto specificamente previsto nel contratto costitutivo del rapporto professionale;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere una formazione di gruppo e un sostegno individualizzato;
- ad avere facilitazioni per l'accesso del minore ai servizi sanitari, educativi, sociali.

La famiglia d'origine ha diritto:

- ad essere informata sulle finalità del collocamento, in generale e per lo specifico progetto;
- ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- ad avere un sostegno individuale per il superamento delle difficoltà che hanno dato luogo al collocamento;
- a mantenere i rapporti con il proprio figlio, salvo diverse disposizioni della magistratura.

Art. 7 Impegni della famiglia affidataria e del referente professionale

- Provvedere con continuità alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del bambino in collaborazione con i Servizi invianti e tenendo conto, ove possibile, delle indicazioni dei genitori.
- Mantenere, concordando le modalità con gli operatori dei Servizi invianti, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria e di quanto predisposto nel progetto di collocamento.
- Assicurare riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine.
- Esercitare, su delega dell'ente affidatario, il ruolo connesso con la potestà genitoriale, pertanto intrattenere rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore.
- Effettuare con i Servizi invianti verifiche periodiche del progetto d'intervento a favore del minore.

Art. 8 Impegni della famiglia d'origine

- Aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido.
- Rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il figlio e la famiglia affidataria, come concordato con gli operatori dei Servizi, nel rispetto delle prescrizioni dell'autorità giudiziaria e di quanto previsto nel progetto di collocamento.
- Seguire il programma di aiuto per il superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento eterofamiliare del figlio.

Art. 9 Risorse integrative

L'ente locale si impegna a sostenere le famiglie affidatarie, secondo modalità concordate con le Cooperative di riferimento, in caso di spese eccezionali a favore del minore, su proposta dei Servizi territoriali. In particolare provvederà a rimborsarsi per:

- visite specialistiche, interventi di cura, con carattere d'urgenza o di lunga durata, se non disponibili in strutture convenzionate;

- rimborso ticket per cura e riabilitazione usufruite in strutture accreditate;
- spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture pubbliche o accreditate;
- libri di testo e materiale scolastico non rimborsati dalla scuola;
- attività integrative e/o del tempo libero ritenute dai Servizi indispensabili al raggiungimento degli obiettivi del progetto.

Art. 10 Conclusione del collocamento

Il collocamento si conclude secondo i tempi stabiliti nel progetto iniziale o quando intervengono gravi motivi (da parte degli affidatari del minore) che rendano opportuna una chiusura anticipata.

A conclusione del progetto di affido professionale gli operatori dei servizi territoriali in collaborazione con le cooperative hanno il compito di informare le persone coinvolte sulla valutazione relativa alla chiusura dell'intervento.

Gli stessi operatori si impegnano ad accompagnare la conclusione e a prevedere le tappe intermedie necessarie, così da realizzare un'azione di sostegno finalizzata ad aiutare il bambino, la sua famiglia e la famiglia affidataria ad effettuare il rientro e a mantenere, per il tempo necessario, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno.